

NEWS DEL GIORNO***Declinazione dell'onere probatorio in ipotesi di licenziamento***

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 31 marzo 2023, n. 9095, ha stabilito che in tema di licenziamento discriminatorio, in forza dell'attenuazione del regime probatorio ordinario introdotta per effetto del recepimento delle direttive n. 2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, incombe sul lavoratore l'onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivocabili, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della misura litigiosa. Infatti, nei giudizi antidiscriminatori, i criteri di riparto dell'onere probatorio non seguono i canoni ordinari di cui all'articolo 2729 c.c., bensì quelli speciali di cui al Decreto Legislativo n. 216 del 2003, articolo 4, che non stabiliscono tanto un'inversione dell'onere probatorio, quanto, piuttosto, un'agevolazione del regime probatorio in favore del ricorrente, prevedendo una "presunzione" di discriminazione indiretta per l'ipotesi in cui abbia difficoltà a dimostrare l'esistenza degli atti discriminatori; ne consegue che il lavoratore deve provare il fattore di rischio, e cioè il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e non portatori del fattore di rischio, ed il datore di lavoro le circostanze inequivocabili, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della condotta.

Seminario di specializzazione

**NOVITÀ E RIFLESSI OPERATIVI
DEL DECRETO LAVORO**[accedi al sito >](#)